REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 24 GIU. 2014 Protocollo N° 270002 Class: E.920.02.9 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Registrazione dei trattamenti in apicoltura: chiarimenti.**

P E C

Ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto

Alle Associazioni degli Apicoltori del Veneto

e, p.c., Ai Veterinari del Gruppo Regionale Apicoltura

Al Centro di Referenza Nazionale Apicoltura
c/o IZS delle Venezie

Alla Sezione Agroambiente regionale

Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. – Ufficio IV

A seguito di richieste di chiarimento in merito a quanto previsto dalla nostra nota regionale prot. n. 210688 del 15/05/14, inerente l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D.L.vo 193/2006, all'articolo 79, prevede l'obbligo da parte degli allevatori di tenere un registro in cui riportare tutti i trattamenti effettuati su animali destinati alla produzione di alimenti.

L'art. 65 del medesimo D.L.vo circoscrive detta previsione ai "titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali".

Il D.L.vo 158/2006, all'articolo 15, prevede altresì l'obbligo di registrazione dei trattamenti effettuati.
Il Ministero della Salute, con propria nota di "Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006" del 4/03/2013, al paragrafo 3.3. ha specificato che "le aziende in cui vengono allevati animali produttori di alimenti per autoconsumo, in considerazione del fine non commerciale, sono esonerate dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 15 (del citato D.L.vo)".
Rimane comunque l'obbligo della conservazione, per almeno 3 anni, delle relative prescrizioni medico veterinarie da esibire a richiesta della A.S.L. per i controlli del caso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

MB/

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 – Fax 041/2791330
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*